



Regolamento attuativo per l'emissione delle Certificazioni Speciali

Art.1 - Leggi e normative di riferimento

1. L'emissione delle Certificazioni Speciali segue le disposizioni regionali di riferimento in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali.
2. Il RIVS fornisce ai propri commissari esaminatori i testi di legge, i riferimenti normativi e ogni informazione utile allo svolgimento dell'incarico di certificazione. Il RIVS si impegna inoltre ad aggiornare tempestivamente i commissari esaminatori a riguardo di eventuali modifiche normative inerenti il rilascio delle certificazioni

Art. 2 - Disposizioni di Carattere Generale

1. Il presente Regolamento attuativo individua termini e modalità di emissione entro i quali i Commissari Esaminatori nominati dalla Direzione Nazionale del Registro potranno rilasciare tali certificazioni.
2. Le certificazioni saranno denominate ufficialmente dal Registro "Certificazioni Speciali".

Art. 3 - Il Commissario Esaminatore

1. Al fine del rilascio delle Certificazioni Speciali, la Direzione Nazionale del RIVS designa i Commissari Esaminatori nominati dal Presidente Nazionale su proposta del Presidente di un club affiliato o di un'officina convenzionata al Registro. La nomina non è cedibile a terzi, così come non è derogabile la funzione di verifica e rilascio della Certificazione Speciale.
2. La durata della nomina del Commissario Esaminatore RIVS è da considerarsi a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di sospensione o recesso espressamente previsti nel presente testo.
3. Il Commissario Esaminatore ha diritto a richiedere la rescissione unilaterale dal presente accordo, dandone comunicazione per mezzo di raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi rispetto alla data richiesta per la rescissione.
4. A fronte di comportamenti ritenuti non conformi allo Statuto e ai regolamenti del Registro, o a seguito di una o più violazioni accertate riguardanti l'emissione delle Certificazioni Speciali, la Direzione Nazionale si riserva, con decisione inappellabile, di revocare il titolo di Commissario Esaminatore o di sospendere temporaneamente il Commissario dalle sue funzioni.
5. Il Commissario Esaminatore nominato è responsabile unico del rilascio della Certificazione Speciale. La valutazione nel merito e l'approvazione della relativa richiesta di riconoscimento spetta al Commissario Esaminatore nominato. La Certificazione è comunque sottoposta a successiva ratifica da parte della Direzione Nazionale RIVS.
6. Il Commissario Esaminatore può, qualora lo ritenga opportuno, richiedere consulenza ad esperti di notoria competenza, o ad altri Commissari Esaminatori RIVS. La responsabilità relativa al rilascio della Certificazione Speciale spetta in ogni caso al Commissario Esaminatore che emette la certificazione.
7. Il rilascio della Certificazione Speciale è subordinato alla valutazione positiva del Commissario Esaminatore, che riconosce la conformità del veicolo alle caratteristiche riportate all'art. 4 comma 1 del presente testo.

Art. 4 - Rilascio delle Certificazioni Speciali Piemonte

1. Possono ottenere il rilascio della certificazione le autovetture e i motoveicoli d'interesse storico o collezionistico in possesso delle caratteristiche originarie o conformi all'originale di fabbricazione. Possono altresì essere riconosciute ammissibili modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino
-



del veicolo nelle condizioni originarie. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione.

2. Il rilascio delle Certificazioni Speciali non è subordinato all'iscrizione al RIVS.
3. Una volta rilasciata, la Certificazione Speciale è valida ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di legge, fino al compimento del trentesimo anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento Attuativo.
4. L'accertamento è considerato completato una volta che sia stato compilato l'apposito modulo. Una volta effettuato l'accertamento, il modulo deve essere trasmesso in copia al RIVS entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di emissione.
5. Il RIVS si riserva la facoltà di annullare la Certificazione Speciale emessa a fronte di irregolarità riscontrate nel corso della verifica annuale dei requisiti, regolata all'articolo 5 del presente testo. L'eventuale mancanza dei requisiti e il conseguente annullamento della Certificazione Speciale sarà tempestivamente comunicata alla regione Piemonte, comportando l'automatico decadimento delle agevolazioni fiscali previste sulla tassa di circolazione.

Art. 5 - Verifica annuale dei requisiti

1. Al fine di garantire un controllo continuativo sull'effettivo stato del veicolo che abbia ottenuto una Certificazione Speciale, quest'ultimo dovrà essere sottoposto a una verifica annuale, da effettuarsi trascorsi 365 giorni dal precedente controllo. Tale verifica potrà essere effettuata dal Commissario Esaminatore che ha effettuato il primo accertamento o da altro Commissario autorizzato. Qualora il veicolo non venga sottoposto a tale accertamento annuale entro 30 giorni dalla scadenza indicata, il Commissario competente provvederà a comunicare tale mancanza alla Direzione Nazionale del RIVS, la quale, considerando il veicolo mancante dei requisiti richiesti, procederà secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 5.
2. Nel caso in cui siano sopraggiunte modifiche sostanziali, o comunque rilevanti rispetto all'oggetto della Certificazione Speciale, il proprietario del veicolo certificato deve darne obbligatoriamente comunicazione al RIVS, il quale provvederà ad effettuare un controllo ed a confermare o eventualmente a richiedere l'annullamento della certificazione precedentemente emessa.

Art. 6 - La Direzione Nazionale del RIVS

1. La Direzione Nazionale del RIVS ratifica le Certificazioni emesse dai Commissari e inoltra la comunicazione dell'avvenuta Certificazione agli uffici regionali preposti, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposito modulo da parte del Commissario Esaminatore. Spetta inoltre alla Direzione Nazionale la comunicazione alla regione dell'avvenuto annullamento della Certificazione Speciale.
2. La Direzione Nazionale provvede a determinare annualmente e comunicare ai Commissari Esaminatori il costo minimo e massimo che i possessori dei veicoli dovranno corrispondere per le procedure di accertamento per il rilascio della Certificazione Speciale e per la verifica annuale dei requisiti.
3. La Direzione Nazionale del RIVS si riserva la possibilità di decidere la sospensione o il sollevamento dall'incarico del Commissario Esaminatore nominato, nel caso in cui venga accertato che il rilascio della Certificazione Speciale non segua i criteri indicati nel presente testo.
4. Alla Direzione Nazionale compete il controllo dell'operato dei Commissari Esaminatori. In caso di irregolarità la Direzione Nazionale potrà operare secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento. Alla Direzione Nazionale spetta inoltre il compito di segnalare agli uffici competenti della Regione la revoca del titolo di Commissario Esaminatore.